

Oggetto: Art. 3, comma 120, della legge regionale 2 febbraio 2005, n.1

DOMANDA DI ASSEGNO DI MATERNITA' PER NASCITE DI FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO E PER PARTI GEMELLARI O PLURIGEMELLARI – AVVENUTI NELL'ANNO

2000

da parte di soggetti esclusi dal beneficio o che non presentarono richiesta, per mancanza del requisito di “coppia coniugale” e/o del reddito minimo previsti dall'art. 3 commi 1-5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n.2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 120, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1, possono presentare la domanda per l'assegno regionale di maternità, di cui all'art. 3 della L.R. 2/2000, relativamente alle nascite avvenute nell'anno 2000, i genitori che sono stati esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza del requisito di “coppia coniugata”, semprechè, alla data di nascita del figlio, almeno uno di essi fosse cittadino italiano e residente nel Friuli Venezia Giulia da almeno 12 mesi. Per genitore si intende chi ha effettuato il riconoscimento del figlio.

La domanda può riguardare soltanto i contributi per i figli successivi al primo e per i parti gemellari previsti dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 2/2000.

La domanda va presentata al Comune di residenza di uno dei coniugi entro il 31 AGOSTO 2005!